

## **VERBALE ASSEMBLEA DEL PERSONALE DELL'ISPettorATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAVENNA**

Il giorno 29 novembre 2021 il personale ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna si è riunito in Assemblea – promossa dalla USB PI - per discutere sulle novità introdotte dal **Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021** e dalla successiva **Circolare INL n. 3 del 09/11/2021**.

\*\*\*\*\*

All'esito della stessa, dopo aver consultato e condiviso le istanze con tutto il personale ispettivo dell'ITL di Ravenna, anche non presente all'assemblea, si è proceduto a redigere il seguente comunicato.

\*\*\*\*\*

Il citato decreto è intervenuto in maniera sostanziale sulla vigente normativa, modificando le attribuzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle competenze a svolgere vigilanza in specie sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza in tutti i settori produttivi e luoghi di lavoro, (vds. art. 13 del cit. DL che ha modificato il comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 81/2008).

Al riguardo tutto il personale ha espresso, da subito, un forte disappunto ed una marcata perplessità sulle modalità e le tempistiche applicative di tale normativa: infatti, è fuori discussione che la figura dell'ispettore del lavoro ordinario, attualmente incardinato nell'organico dell'INL, ha una formazione di base e accademica nonché una professionalità ed una competenza in materia giuridico-amministrativa che esula totalmente dalla formazione specialistica e dalle competenze inerente le tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro a tutela della sicurezza sul lavoro (ingegneri, chimici, medici, ecc.).

Proprio perché la materia della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondamentale, si ritiene che tale controllo e l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali a carico dei trasgressori debbano essere necessariamente effettuati da personale tecnico altamente specializzato.

Non è assolutamente ammissibile l'idea di un ispettore del lavoro onnisciente e pronto a saper fare tutto in virtù di un Decreto Legge che, troppo frettolosamente, ha cercato di mettere una toppa all'imbarazzante e tragica sequela di morti sul lavoro: occorre avere una visione prospettica e puntare sulla specializzazione, sulle competenze proprio al fine di scongiurare che i controlli siano svolti senza le dovute professionalità.

Ad oggi i profili professionali degli ispettori del lavoro sono contemplati nelle declaratorie allegati al CCNL che distinguono nettamente le funzioni e i compiti degli ispettori ordinari e tecnici.

Non è condivisibile l'idea di formare le professionalità degli ispettori attraverso la calendarizzazione di *webinar* formativi che, in alcun modo, potranno supplire alle strutturali carenze in materia tecnica.

L'unica strada percorribile è quella tracciata dalle assunzioni e successiva adeguata formazione di ispettori tecnici dotati della professionalità necessaria per svolgere tale ruolo.

Peraltro, la competenza dell'INL in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era residuale e concorrente con l'ASL nei soli ambiti di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 (ora abrogato dall'art. 13 del DL 146/2021).

I pochi ispettori tecnici in organico all'INL non possono far fronte a quanto richiesto dalla nuova norma poiché, non hanno le competenze specifiche relative a tutti i settori merceologici e, soprattutto, sono un numero esiguo a garantire gli intenti legislativi.

Detto ciò, si aggiunge che le modifiche introdotte dal Decreto sono state trasfuse nella richiamata Circolare n. 3 dell'INL, andando a trattare il tema della sospensione dell'attività imprenditoriale e dei conseguenziali profili penalistici.

Anche in tale atto viene meno la distinzione tra il ruolo di ispettore ordinario e quello di ispettore tecnico nel riscontro delle violazioni in materia di salute e sicurezza per le quali deve essere adottato il suddetto provvedimento di

sospensione; materia che assume rilevanza anche in caso di adozione del provvedimento sospensivo per lavoro irregolare, in tutti i settori.

Viene ribadito con decisione che ogni adempimento in materia di salute e sicurezza dovrà essere accertato in fase di revoca del provvedimento di sospensione, a prescindere dal settore merceologico attenzionato, *“in tutti i settori di intervento”*.

In sostanza, con Decreto prima e con Circolare dopo, non si è provveduto a distinguere e garantire le dovute e necessarie professionalità.

Proprio al fine di scongiurare il rischio di improvvisate applicazioni della normativa prevenzionistica, gli scriventi ispettori restano in attesa di disposizioni che, conformemente alla declaratoria dei profili professionali di cui all'Allegato 2 del CCNI del 04/08/2009, non attribuiscano competenze professionali specialistiche.

**Nelle more, occorre che sia garantito nella programmazione periodica degli ispettori del lavoro un mandato chiaro, preciso ed inequivocabile per svolgere attività ispettiva di natura esclusivamente giuslavoristica, assicurativa e previdenziale, esonerando da qualsiasi competenza in materia di salute e sicurezza e conseguente responsabilità gli ispettori precedenti.**

Il personale ispettivo dell'ITL di Ravenna